

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione - Sede

È vigente una Associazione senza finalità di lucro con denominazione "Società Italiana di Gerontologia e Geriatria" - brevemente detta SIGG - con sede in Firenze, Via Giulio Cesare Vanini 5.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II

FINALITÀ ASSOCIATIVE

ART. 3 - Finalità associative

L'Associazione rientra nel novero delle Società scientifiche medico-chirurgiche. L'Associazione si propone di tutelare i diritti e la dignità delle persone anziane, specie se disabili e fragili.

A tal fine, l'Associazione ritiene che: lo studio dell'invecchiamento (gerontologia) sia indispensabile per una corretta applicazione degli interventi clinico-terapeutici ed assistenziali propri della specialità "geriatria"; che l'analisi e l'intervento globale dei bisogni socio-sanitari dell'anziano si fondano sui principi della valutazione multidimensionale geriatrica (VMG); che debba essere assolutamente favorita la partecipazione alle attività societarie delle diverse componenti professionali (sanitarie e non) che concorrono alla VMG ed alla assistenza all'anziano.

L'Associazione, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

- stringere i rapporti tra i cultori della gerontologia e della geriatria, favorendo lo scambio di vedute tra gli studiosi della materia;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, nonché con organismi e istituzioni pubbliche e private, per determinare ed indirizzare le politiche socio-sanitarie a favore delle persone anziane;
- promuovere la ricerca scientifica in campo gerontologico-geriatrico e la elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'Istituto Superiore di Sanità e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, promuovere trial di studio e di ricerca finalizzati a rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici;
- divulgare la propria attività scientifica con iniziative a carattere editoriale e multimediale;
- contribuire all'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati, con programmi annuali di attività formativa - Educazione Continua in Medicina (ECM);
- valorizzare il ruolo della disciplina "gerontologia e geriatria" nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nelle classi di laurea e nelle lauree specialistiche in altre professioni sanitarie;
- promuovere ed organizzare seminari e corsi di istruzione, formazione ed addestramento nei settori di specifico interesse;

ALLEGATO "A"

AL REP. N.133.629

- promuovere l'organizzazione di centri ed istituzioni che abbiano come fine lo studio, la prevenzione e l'assistenza nel campo della gerontologia e della geriatria.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, anche se non espressamente prevista nello Statuto, purché utile e/o connessa con la realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione potrà finanziare le proprie attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e potrà finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'Associazione non persegue attività con finalità sindacali e/o partitiche, è dotata di autonomia patrimoniale ed indipendenza da terzi e non esercita alcuna attività imprenditoriale. All'uopo il Legale Rappresentante della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria dichiara la piena autonomia ed indipendenza della stessa e che questa non svolge attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

TITOLO III

ORGANI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 - Organi Ufficiali dell'Associazione

Sono organi ufficiali della Società il "Journal of Gerontology and Geriatrics", il "Bollettino della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria"; Di entrambi è Direttore il Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

TITOLO IV

PATRIMONIO

ART. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà, da eventuali erogazioni, elargizioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, nonché dalle quote associative, dai proventi di qualsiasi natura derivante da attività svolta verso i Soci e/o terzi per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

I proventi e le entrate da qualsiasi fonte derivino potranno essere investiti in beni immobili e mobili, in sottoscrizioni di quote in enti, associazioni, società operanti in settori analoghi, o comunque utilizzati, al solo fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

TITOLO V

I SOCI

ART. 6 - I Soci ordinari e onorari

L'Associazione è formata dai Soci ordinari ed onorari.

I Soci ordinari possono essere solo persone fisiche che abbiano una corretta condotta morale e professionale e siano in possesso di una laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia o all'estero, ovvero siano laureati o diplomati anche in altre discipline, ma con riconosciuti interessi nel campo della geriatria e/o gerontologia, purché essi appartengano alla specifica categoria degli operatori professionali del settore della geriatria ovvero che esercitino, anche se non in e-

clusiva, la specifica attività che l'Associazione rappresenta.

I Soci onorari possono essere persone fisiche che, in possesso o meno di titoli accademici di cui al primo comma, hanno acquisito particolari meriti scientifici e culturali nel settore della geriatria e/o gerontologia.

ART. 7 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati diretta al Presidente.

Nella domanda di ammissione l'interessato deve riportare nome, cognome, residenza, domicilio, titolo di studio, curriculum e indicazione del Settore Scientifico-Disciplinare, di cui al successivo art. 29, al quale intende aderire.

I richiedenti l'ammissione a Socio ordinario, oltre a possedere i requisiti previsti nel presente Statuto, devono appartenere alla categoria professionale o al settore specialistico o alla disciplina specialistica di geriatria e devono operare nelle strutture e nei settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale della geriatria.

L'accettazione o meno delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata ad insindacabile giudizio del Presidente con successiva presa d'atto del Consiglio Direttivo.

L'ammissione del Socio ordinario deve risultare da apposito verbale ed ha effetto dalla data di deliberazione del Presidente salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale nomina dei Soci onorari.

ART. 8 - I diritti e i doveri dei Soci ordinari ed onorari

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ovvero delle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

I Soci ordinari sono obbligati a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse della Associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di ammissione e, successivamente, entro il mese di aprile di ogni anno solare.

Sarà cura della Segreteria Nazionale avvisare i Soci ordinari, anno per anno, circa il loro eventuale stato di morosità. In caso di accertata morosità per 3 (tre) quote associative annuali consecutive, il 1° gennaio del quarto anno si procederà alla notifica della decadenza del Socio tramite email, la quale verrà successivamente ratificata nella prima Assemblea Ordinaria utile, della quale verrà redatto apposito verbale e allegato l'elenco definitivo dei Soci decaduti il 1° gennaio dell'anno in corso.

I Soci ordinari ed onorari hanno diritto di partecipare alla vita associativa - ivi compresa la partecipazione all'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali - a far tempo dal sesto mese dalla data di delibera da parte del Presidente. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Le somme versate per la quota annuale di adesione alla Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- morte del Socio e/o scioglimento dell'Ente o Associazione;
- recesso del Socio, da comunicarsi per iscritto al Presidente, che avrà effetto dalla data di delibera di presa d'atto del Presidente;

- decadenza a seguito di delibera del Consiglio Direttivo che accerti la insussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- esclusione a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci per accertata morosità o per aver contravvenuto ai propri doveri come previsto nel precedente art. 8, ovvero per gravi comportamenti tali da arrecare pregiudizio morale o materiale alla Associazione.

TITOLO VI

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 10 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- la Giunta Esecutiva
- i Settori Scientifico-Disciplinari
- le Sezioni Regionali
- il Tesoriere
- il Segretario Generale
- il Comitato di Nomina
- il Comitato Elettorale
- i Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- Il Comitato Scientifico

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - Convocazione della Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci di cui all'art. 6 del presente Statuto. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. Viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La data della convocazione è comunicata ai Soci con qualunque mezzo, purché in forma scritta oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta i Revisori dei Conti, ovvero un numero di Soci ordinari ed onorari di cui all'art. 6 non inferiore al 10% del totale di quelli esistenti alla data del 31 dicembre precedente, mediante richiesta scritta, motivata e firmata.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per audio-video-conferenza, purché sia possibile accertare il numero degli intervenuti, sia consentita la partecipazione degli intervenuti alla discussione e siano adeguatamente percepiti dal soggetto verbalizzante tutti gli interventi. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si può considerare correttamente costituita e tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione (o il notaio), onde consentire

la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 12 - Competenze e poteri della Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probi-viri;
- deliberare l'espulsione del Socio moroso a seguito di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- fissare le direttive di massima per il Consiglio Direttivo e prendere atto delle deliberazioni di propria competenza assunte dal Consiglio stesso;
- deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, ovvero sugli argomenti proposti a richiesta dei Soci, nonché sulla responsabilità dei membri del Consiglio e dei Revisori contabili;
- approvare il Regolamento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare la costituzione di Sezioni Regionali.

ART. 13 - Competenze e poteri dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione fissandone le modalità.

ART. 14 - Svolgimento dei lavori assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Eletto. In loro mancanza, l'Assemblea eleggerà a maggioranza tra i presenti il suo Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e moderare la discussione. Il Presidente dell'Assemblea deve constatare la validità dell'Assemblea medesima, controllando la regolarità della qualifica dei Soci presenti. Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

In caso di Assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio.

I verbali delle Assemblee sono a disposizione dei Soci che desiderino prenderne visione, presso la sede della Associazione.

ART. 15 - Deliberazioni assembleari

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La votazione per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo a scru-

tinio segreto con le modalità stabilite dall'art. 17 dello Statuto sulla base di criteri di rappresentatività e di proporzionalità rispetto al numero degli iscritti ai diversi Settori Scientifico-Disciplinari.

Ogni socio è elettorato attivo e passivo per il solo Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza.

Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per scrutinio palese, salva diversa deliberazione assunta dall'Assemblea stessa.

È di esclusiva competenza dell'Assemblea l'approvazione di un eventuale Regolamento interno ivi comprese le sue modificazioni.

ART. 16 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci di nuova ammissione possono votare solo se trascorsi sei mesi dalla data di delibera di ammissione e purché in regola con il versamento della quota associativa.

È ammessa una delega per Socio.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma secondo, del Codice Civile.

TITOLO VIII

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è costituito da 21 membri eletti dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 dello Statuto. I 21 membri devono essere eletti secondo le seguenti norme:

- 12 membri eletti del Settore Scientifico Disciplinare Clinico, di cui 6 di affiliazione universitaria e 6 di affiliazione non universitaria;
- 2 membri eletti del Settore Scientifico Disciplinare di Biogerontologia;
- 2 membri eletti del Settore Scientifico Disciplinare di Scienze Socio-comportamentali;
- 2 membri eletti del Settore Scientifico Disciplinare di Nursing;
- 2 membri eletti del Settore Scientifico Disciplinare di Geriatria Territoriale;
- 1 membro eletto in rappresentanza dei medici in formazione regolarmente iscritti alle Scuole di Specializzazione in Geriatria italiane, appartenente a qualsiasi Settore Scientifico Disciplinare.

I membri del Consiglio Direttivo - ad eccezione del rappresentante dei medici in formazione - restano in carica 4 (quattro) anni e non sono immediatamente rieleggibili ma, al fine di assicurare la continuità negli indirizzi politici, culturali e scientifici dell'associazione, ogni 2 (due) anni il 50% dei membri del Consiglio Direttivo è rinnovato dall'Assemblea dei Soci. I nuovi eletti andranno a sostituire i membri che sono stati eletti, per la medesima aliquota del 50%, all'inizio del quadriennio precedente. Per il Settore Scientifico Disciplinare Clinico verranno rinnovati, ogni 2 (due) anni, 6 membri in totale, di cui 3 di affiliazione universitaria e 3 di affiliazione non universitaria; per i Settori Scientifico Disciplinari di Biogerontologia, Scienze Socio-comportamentali, Nursing e Geriatria Territoriale verrà rinnovato, ogni 2 (due) anni, un membro per ciascun settore.

Il membro del Consiglio Direttivo eletto in rappresentanza dei medici in formazione in Geriatria dovrà essere iscritto al 1°-2°-3° anno della Scuola di Specializzazione (la regolarità del requisito sarà verificata tramite attestazione firmata dal direttore della Scuola) e resterà in carica 2 (due) anni. Al fine di garantire una corretta turnazione tra le Scuole di Specializzazione in Geriatria del territo-

rio italiano, nessun rappresentante della Scuola in carica per il biennio potrà candidarsi e sarà eleggibile per 2 (due) tornate elettorali consecutive.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione, rispettando i criteri di composizione del Consiglio di cui all'art. 15, col primo dei non eletti alla precedente elezione. La nomina è sottoposta a ratifica nella prima Assemblea dei Soci. I consiglieri cooptati rimangono in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio determinano la decadenza dell'intero Consiglio; in tal caso il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea dei Soci ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono ammessi, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: il Past-President, gli ex Presidenti, il Segretario Generale, il Redattore capo del Journal of Gerontology and Geriatrics, il Responsabile del Bollettino e il Tesoriere.

Le cariche sociali non prevedono retribuzione.

ART. 18 - Nomina dei membri del Consiglio Direttivo

I Soci che desiderano candidarsi per la elezione nel Consiglio Direttivo devono comunicarlo al Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della data delle elezioni indicando, sulla base della loro specifica appartenenza, il Settore Scientifico-Disciplinare per il quale presentano candidatura nonché l'eventuale candidatura per la rappresentanza dei medici in formazione specialistica. I loro nomi saranno valutati dal Comitato di Nomina, come da successivo art. 33.

I candidati prescelti, nonché chi abbia con i candidati un rapporto di coniugio e di parentela o affinità fino al 2° grado compreso, non devono esercitare in proprio alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa che possa configurare eventuali e potenziali conflitti di interesse.

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e nelle correlate funzioni solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

I candidati prescelti dichiarano eventuali conflitti di interesse al momento di assumere la carica o insorti dopo la nomina e, se del caso, dichiarano di autosospendersi.

ART. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo stesso o i Revisori dei Conti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio-video-conferenza, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, sia consentita la partecipazione degli intervenuti alla discussione e siano adeguatamente percepiti dal soggetto verbalizzante tutti gli interventi. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio Direttivo può considerarsi tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualunque mezzo, purché in forma scritta, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire per telegramma con anticipo di solo un giorno.

ART. 20 - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

ART. 21 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, purché utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente come da successivo art. 22;
- nomina il Presidente Eletto come da successivo art. 23;
- nomina i rappresentanti della Società nelle organizzazioni gerontologico-geriatriche internazionali;
- nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Redattore Capo del Journal of Gerontology and Geriatrics ed il Responsabile del Bollettino della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria;
- redige l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- approva, su proposta del Presidente, la data di convocazione ed il relativo ordine del giorno delle Assemblee dei Soci;
- attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Generale;
- approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- predispone il piano finanziario annuale, redige - sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, predispone - sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - il bilancio preventivo che verrà ratificato da parte dell'Assemblea dei Soci e delibera - su proposta del Tesoriere - il rimborso spese degli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione;
- costituisce, o approva, se proposte dai Soci, apposite commissioni e/o gruppi di studio a termine finalizzati a sviluppare tematiche di particolare interesse in ambito gerontologico e/o geriatrico, ne nomina i coordinatori e determina la durata del loro mandato;
- esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra funzione e compito espressamente attribuitigli dallo Statuto e dalla legge;
- accetta donazioni, elargizioni, contributi da privati, da Enti pubblici e privati.

TITOLO IX

IL PRESIDENTE

ART. 22 - Il Presidente Eletto

Il Presidente Eletto viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ad eccezione del rappresentante dei medici in formazione, rimane in carica per un biennio ed assumerà la carica di Presidente nel biennio successivo alla scadenza del mandato del Presidente in carica.

ART. 23 - Il Presidente

Il Presidente Eletto nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nel biennio precedente assume la carica di Presidente e rimane in carica per il bien-

no successivo e non è immediatamente rieleggibile.

ART. 24 - Il Past President

Al termine del proprio mandato, il Presidente assume la carica di Past-President e non è immediatamente rieleggibile nel Consiglio Direttivo.

ART. 25 - Rapporti tra Presidente Eletto, Presidente e Past-President

La transizione tra Presidente Eletto, Presidente e Past-President avviene nel corso del Consiglio Direttivo appositamente convocato alla scadenza di ciascun biennio.

ART. 26 - Poteri e funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio, sia di fronte a terzi ed ai Soci, ed ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie e del Regolamento interno.

Egli sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; convoca e presiede le riunioni degli altri organi della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria; nomina il Comitato Elettorale e svolge, in genere, ogni atto ad esso delegato espressamente dal presente Statuto.

Il Presidente può essere coadiuvato nelle proprie funzioni da uno o più consiglieri.

ART. 27 - Assenza o impedimento del Presidente

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Presidente Eletto o dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo.

TITOLO X

LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 28 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Presidente Eletto e dai Coordinatori dei cinque Settori Scientifico-Disciplinari di cui al successivo art. 29.

Sono ammessi, senza poteri di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva: il Past-President, gli ex Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.

La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva quando ritenuto necessario.

TITOLO XI

I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

ART. 29 - I Settori Scientifico-Disciplinari

L'Associazione, per meglio raggiungere le proprie finalità, si articola in cinque Settori Scientifico-Disciplinari:

- Settore Scientifico-Disciplinare Clinico;
- Settore Scientifico-Disciplinare di Biogerontologia;
- Settore Scientifico-Disciplinare di Scienze Socio-comportamentali;
- Settore Scientifico-Disciplinare di Nursing;
- Settore Scientifico-Disciplinare di Geriatria Territoriale.

Possono afferire al Settore Scientifico-Disciplinare Clinico esclusivamente i laureati in Medicina e Chirurgia.

Possono afferire al Settore Scientifico-Disciplinare di Biogerontologia i laureati in Medicina e Chirurgia o i laureati in Biologia.

Possono afferire al Settore Scientifico-Disciplinare di Scienze Socio-comportamentali i laureati in Medicina e Chirurgia o i laureati in Scienze Sociali o discipline affini.

Possono afferire alla Settore Scientifico-Disciplinare di Nursing esclusivamente i diplomati o laureati in scienze delle professioni sanitarie non mediche.

Possono afferire al Settore Scientifico-Disciplinare di Geriatria Territoriale e-
sclusivamente i laureati in Medicina e Chirurgia.

Per il Settore Scientifico-Disciplinare Clinico e per il Settore Scientifico-Disciplinare di Geriatria Territoriale sono previsti un Coordinatore ed un Coordinatore vicario, che durano in carica due anni e sono individuati dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri appartenenti a quel settore. Per ciascuno dei Settori Scientifico-Disciplinare di Biogerontologia, di Scienze Socio-comportamentali e Nursing, è previsto un Coordinatore, che dura in carica due anni ed è individuato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri appartenenti a quei settori.

TITOLO XII

LE SEZIONI REGIONALI

ART. 30 - Le Sezioni Regionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali, composte ciascuna da almeno 30 (trenta) Soci.

Organi delle Sezioni Regionali sono: L'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale, il Consiglio di Sezione Regionale, il Presidente, il Presidente Eletto, il Past-President, il Segretario. Gli scopi e le finalità delle Sezioni Regionali, le modalità di istituzione di nuove sezioni regionali, il numero dei componenti il Consiglio di Sezione Regionale, la durata e le modalità di nomina sono stabiliti nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a cui ciascuna Sezione Regionale deve aderire.

Le suddette cariche non prevedono retribuzione.

TITOLO XIII

IL TESORIERE

ART. 31 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo contestualmente al passaggio dei poteri di cui all'art. 25, e rimane in carica per tutto il biennio di durata del Presidente che si è insediato contestualmente alla sua nomina. E' immediatamente rieleggibile.

Il Tesoriere ha il compito di:

- tenere la contabilità ed i libri associativi;
- effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO XIV

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 32 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo contestualmente al passaggio dei poteri di cui all'art. 25 e rimane in carica per tutto il biennio di durata del Presidente che si è insediato contestualmente alla sua nomina. È immediatamente rieleggibile.

Il Segretario ha il compito di:

- redigere il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- redigere il verbale delle adunanze della Giunta Esecutiva;
- redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea dei Soci;
- aiutare e coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

TITOLO XV

IL COMITATO DI NOMINA

ART. 33 - Il Comitato di Nomina

Il Comitato di Nomina è costituito dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past-President, dai Coordinatori dei Settori Scientifico-Disciplinari Clinico, di Biogerontologia, di Scienze Socio-comportamentali, di Nursing e di Geriatria Territoriale, nonché dal Coordinatore Vicario del Settore Scientifico-Disciplinare Clinico e del Settore Scientifico-Disciplinare di Geriatria Territoriale.

Il Comitato di nomina ha il compito di raccogliere e proporre la lista dei candidati all'Assemblea dei Soci, in numero di norma superiore ai posti disponibili, secondo le norme stabilite al precedente art. 15. Tale lista sarà esposta, insieme all'elenco di altri eventuali candidati, almeno ventiquattro ore prima dell'apertura del seggio elettorale.

TITOLO XVI

IL COMITATO ELETTORALE

ART. 34 - Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale, composto da un Presidente del seggio e da due scrutatori designati dal Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria nel corso dell'Assemblea dei Soci, ha il compito di predisporre, organizzare e controllare lo svolgimento delle elezioni.

TITOLO XVII

I REVISORI DEI CONTI

ART. 35 - Revisori dei Conti

L'Assemblea dei Soci elegge tra gli associati o persone estranee all'Associazione, su proposta del Presidente, 3 (tre) Revisori dei Conti dotati di idonea capacità professionale.

I Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti nominano nel proprio seno un Presidente.

Ai Revisori dei Conti spetta il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, di redigere una relazione all'Assemblea dei Soci relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XVIII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 36 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente.

I Probiviri restano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri eleggeranno tra loro il Presidente del Collegio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci al momento della nomina.

Al Collegio sono sottoposte le eventuali controversie sociali tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. Il Collegio deciderà a maggioranza e giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

È fatto comunque salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

TITOLO XIX

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 37 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge la propria funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica

internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri, di cui almeno 2 (due) non Soci ovvero esterni all'Associazione, con documentata esperienza e competenza nel campo della ricerca scientifica e della formazione geriatrica. I membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non devono essere membri del Consiglio Direttivo in carica. La durata in carica dei membri del Comitato Scientifico corrisponde alla durata del mandato del Presidente in carica al momento della nomina. Alla scadenza del mandato, i membri del Comitato Scientifico possono essere riconfermati, tutti o in parte, dai successivi Consigli Direttivi.

All'interno dei 5 (cinque) membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Coordinatore del Comitato che avrà la funzione di *primus inter pares* e si farà carico dei rapporti con il Consiglio Direttivo e dell'organizzazione del lavoro del Comitato stesso.

I membri del Comitato Scientifico non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se non su invito del Presidente. L'accettazione dell'incarico all'interno del Comitato non prevede retribuzione.

Il Comitato Scientifico deve riunirsi almeno una volta all'anno, anche solo per via telematica, ed ha l'obbligo di inviare al Presidente in carica una relazione annuale sull'attività intrapresa.

L'attività scientifica svolta dall'Associazione e valutata dal Comitato Scientifico sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che di terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

TITOLO XX

BILANCIO ANNUALE CONSUNTIVO E PREVENTIVO ED ESERCIZIO ASSOCIATIVO

ART. 38 - Bilancio annuale

Il bilancio annuale consuntivo della Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il bilancio annuale, sia consuntivo che preventivo, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 39 - Pubblicità del bilancio annuale

Il bilancio annuale ed il bilancio preventivo, regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, devono rimanere affissi nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

I predetti documenti, nonché l'elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati nel sito web dell'Associazione.

TITOLO XXI

SOSTENITORI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA

ART. 40

Sono "Sostenitori" della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria gli enti che versino annualmente un contributo il cui ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I "Sostenitori" della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria possono essere in numero illimitato.

ART. 41

I "Sostenitori" di cui al presente titolo riceveranno le pubblicazioni editate dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e i loro rappresentanti potranno partecipare alle manifestazioni e ai Congressi organizzati dalla stessa.

I "Sostenitori" di cui al presente titolo non acquisiscono lo status di Socio e non possono partecipare all'Assemblea dei Soci e non hanno quindi il diritto di voto.

TITOLO XXII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 42 - Scioglimento e liquidazione

Verificandosi, per scadenza del termine o per qualsiasi altro motivo, lo scioglimento della Associazione, l'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso e stabilendo, se del caso, il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XXIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

Anche ai fini della rappresentatività relativa al Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2017, ed eventuali successive modificazioni, la SIGG ha facoltà di aggregare altre Società o Associazioni medico-scientifiche che abbiano finalità associative coerenti con quelle riportate all'art. 3 del presente Statuto, fermo restando l'autonomia statutaria e finanziaria di ciascuna società/associazione.

Tale aggregazione avverrà con la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa che individueranno eventuali strumenti e metodi di collaborazione.

ART. 44 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.

F.to Francesco LANDI

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO